

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-854 del 14/02/2024
Oggetto	RINNOVO CON CAMBIO TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI UN'AREA DEL DEMANIO IDRICO IN SPONDA DESTRA DEL FIUME CONCA NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) AD USO IMPIANTO GOLFISTICO E RELATIVI MANUFATTI DI SCARICO. RICHIEDENTE: RIVIERA GOLF RESORT S.R.L. - PROCEDIMENTO RN03T0024 E UNIFICAZIONE CON PROCEDIMENTI RN04T0032 E RN11T0071.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-899 del 14/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattordici FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**OGGETTO: RINNOVO CON CAMBIO TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI UN'AREA DEL DEMANIO IDRICO IN SPONDA DESTRA DEL FIUME CONCA NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) AD USO IMPIANTO GOLFISTICO E RELATIVI MANUFATTI DI SCARICO. RICHIEDENTE: RIVIERA GOLF RESORT S.R.L. - PROCEDIMENTO RN03T0024 E UNIFICAZIONE CON PROCEDIMENTI RN04T0032 E RN11T0071.**

#### **IL DIRIGENTE**

**VISTE** le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo"

e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e

l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

#### **RICHIAMATE:**

- la Determinazione del responsabile dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della Regione Emilia-Romagna - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini n. 4017 del 02/09/2019, con la quale è stata rilasciata, fino al 31/12/2023, alla Soc. R.G.C. s.r.l. (C.F./P.IVA 02616590408), la concessione con variante in riduzione e cambio di titolarità (causa modifica della ragione sociale da Soc. Riviera Golf Club a r.l. a S.R.G. s.r.l. giusto atto del Notaio Da. Alberto Parisio di Rep. n. 3086 del 28/12/2018), relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico situata in sponda destra del Torrente Conca in Comune di San Giovanni in Marignano (RN) catastalmente individuata al N.C.T. al foglio 8 antistante la particella 101 e al foglio 3 antistante le particelle 1174-1173-1154 per una superficie di 34.793,00 m<sup>2</sup> ad uso impianto golfistico - **Procedimento RN03T0024**;

- la Determinazione n. 13337 del 23/10/2012 della Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna con cui è stato rilasciato, fino al 27/10/2022, alla Società Riviera Golf Club s.p.a. (C.F. 02616590408), il rinnovo della concessione dell'area demaniale occupata da un manufatto di scarico (con tubazione in PEAD di diametro 400 mm e lunghezza in area demaniale di 23 m) convogliante la fognatura bianca proveniente dalle opere di urbanizzazione e pluviali dei fabbricati del centro golfistico di via Mesoita nel Comune di San Giovanni in Marignano(RN), ubicata in sponda destra del fiume Conca e distinta catastalmente al foglio n.3 antistante il mappale n.32 (ora 1154) del suddetto Comune - **Procedimento RN04T0032**;
- la Determinazione n. 11647 del 14/09/2012 della Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna con la quale è stata rilasciata, fino al 13/09/2031, alla Società sportiva dilettantistica Riviera Golf Club s.p.a. (C.F./P.IVA 02616590408) la concessione per l'occupazione di un'area demaniale distinta catastalmente al foglio n. 3 nel Comune di San Giovanni in Marignano (RN), antistante il mappale n. 55 (ora 1173), per la realizzazione di una condotta di scarico (con tubo in pvc del diametro di mm 200 e lunghezza 82 m) del troppo pieno proveniente dal lago naturale insistente su area demaniale già rilasciata in concessione alla medesima Società con determinazione dirigenziale n. 857/2010, nonché l'autorizzazione idraulica alla costruzione della difesa in massi ciclopici di cava a protezione del tratto di sponda destra antistante il mappale n.1 (ora 101) del foglio n.8, immediatamente a valle della controbriglia, per un tratto di circa ml. 20 - **Procedimento RN11T0071**;

**VISTA** l'istanza pervenuta il 04/10/2023 con protocollo n. PG/2023/168255, successivamente integrata con nota PG/2023/187404 del 06/11/2023, con cui il Sig. Giunchedi Gianluca (C.F. GNCGLC64H30D704K), residente in Comune di Rimini (RN), in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti della Società Riviera Golf Resort S.r.l. (C.F./P.IVA 01945950408) ha richiesto il **rinnovo** della concessione n. 4017 del 02/09/2019 (Procedimento RN03T0024) **senza modifiche** all'occupazione e congiuntamente il **cambio di titolarità** da Soc. R.G.C. S.r.l. (C.F./P.IVA

02616590408) a Riviera Golf Resort S.r.l. (C.F./P.IVA 01945950408), vista la fusione per incorporazione della Soc. R.G.C. S.r.l. nella società Riviera Golf Resort S.r.l., come attestato dall'atto notarile di fusione per incorporazione n. 4534 del Repertorio n. 3483 registrato all'Ufficio 2 dell'Agenzia delle Entrate di Bologna il 24/09/2019 al n. 14732 Serie IT, come attestato dalla documentazione allegata al fascicolo istruttorio;

**VISTA** la nota acquisita al Prot. Arpae al PG/2023/173503 del 12/10/2023 con cui il Sig. Gianluca Giunchedi, in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti della Società Riviera Golf Resort S.r.l. (C.F./P.IVA 01945950408), richiede l'**unificazione** al procedimento RN03T0024 **dei procedimenti RN04T0032 e RN11T0071**, intestati alla Società Riviera Golf Club s.p.a. (C.F. 02616590408), ora Riviera Golf Resort S.r.l. (C.F./P.IVA 01945950408), senza modifiche all'occupazione, e congiuntamente chiede il rinnovo tardivo della concessione di cui alla pratica RN04T0032;

**VERIFICATO** che, per quanto concerne la pratica RN04T0032, trattatasi di regolarizzazione e pertanto si è proceduto all'attività sanzionatoria prevista dall'art. 21, comma 1) della L.R. 15 aprile 2004, n.7, per occupazione di Aree del Demanio Idrico in assenza di concessione;

**VERIFICATO** che il richiedente ha versato i canoni annui:

- per il periodo di validità della concessione n. 4017 del 02/09/2019 (Procedimento RN03T0024);
- per il periodo di validità della concessione n. 13337 del 23/10/2012 (Procedimento RN04T0032) ed altresì per l'annualità 2023;
- fino all'annualità 2023 compresa, per la concessione n. 11647 del 14/09/2012 (Procedimento RN11T0071),

così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

**DATO ATTO:**

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 293 del 25/10/2023 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;

- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con nota Prot. 27/12/2023.91111, registrata al protocollo Arpae PG/2023/219719, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, richiesto con nostra nota del 28/11/2023 PG/2023/202288, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2024/27176 del 12/02/2024;

**DATO ATTO**, altresì, che il richiedente:

1. ha provveduto al versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 16/10/2023, a seguito di emissione di avviso di pagamento pagoPa, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. ha versato in data 12/02/2024 il canone relativo all'annualità 2024, pari ad **€. 3.725,60**, relativo all'occupazione di cui alla pratica RN03T0024 e inclusi i manufatti ex pratiche RN04T0032 e RN11T0071;

**CONSIDERATO** che il **canone annuale** dovuto, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e dall'art. 8 della L.R. 2/2015, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, è stato rideterminato per l'annualità 2024 in **€. 3.725,60** (euro tremilasettecentoventicinque/60) per anno solare, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;

**CONSIDERATO** che il deposito cauzionale a copertura dell'unificazione in un unico Procedimento RN03T0024 delle sopra citate Concessioni è coperto dai versamenti di ciascuno di essi ovvero:

- per il procedimento RN03T0024 sono stati versati € 723,47 in data 05/12/2003 e € 13.676,53 in data 21/01/2010, per un totale di € 14.4000,00;

- per il procedimento RN04T0032 sono stati versati €. 200,00 in data 14/02/2005 e €. 36,50 in data 04/10/2012, per un totale di €. 236,50;
- per il procedimento RN11T0071 sono stati versati €. 280,00 in data 28/08/2012;

per un totale di €. **14.916,50** ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004;

#### **RITENUTO:**

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare il rinnovo della concessione per una durata non superiore ad anni 12 a decorrere dalla data di scadenza della determina n. 4017 del 02/09/2019, ovvero fino al 31/12/2035;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

**ATTESTATA** da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

#### **DETERMINA**

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla società Riviera Golf Resort S.r.l. (C.F./P.IVA 01945950408) il cambio di titolarità e il rinnovo senza modifiche, con unificazione delle pratiche RN04T0032 e RN11T0071, della concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in sponda destra del Torrente Conca in Comune di San Giovanni in Marignano (RN) catastalmente individuata al N.C.T. al foglio 8 antistante la particella 101 e al foglio 3 antistante le particelle 1174-1173-1154  
- **Pratica RN03T0024**, ad uso:



- impianto golfistico per una superficie di 34.793,00 m<sup>2</sup>;
- manufatto di scarico (con tubazione in PEAD di diametro 400 mm e lunghezza in area demaniale di 23 m) convogliante la fognatura bianca proveniente dalle opere di urbanizzazione e pluviali dei fabbricati del centro golfistico;
- condotta di scarico (con tubo in pvc del diametro di mm 200 e lunghezza 82 m) del troppo pieno proveniente dal lago naturale ;
- difesa in massi ciclopici di cava a protezione del tratto di sponda destra immediatamente a valle della controbriglia, per un tratto di circa ml. 20.

Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di archiviare i **Procedimenti RN04T0032 e RN11T0071** in quanto la concessione delle relative aree è confluita nel presente provvedimento;
3. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 01/01/2024 e avrà durata sino al **31/12/2035**;
4. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di **€. 14.916,50** (versato dal richiedente come indicato in premessa), salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
5. di stabilire che il canone annuo solare è pari a **€. 3.725,60** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto

- previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
8. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
  9. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
  10. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota Prot. 27/12/2023.91111, registrata al protocollo Arpae PG/2023/219719;
  11. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
  12. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
  13. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo su richiesta esplicita dal concessionario;
  14. **che il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131;**
  15. che deve essere inoltrato alla Struttura scrivente tramite PEC all'indirizzo [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it) una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
  16. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
  17. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà

pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

18. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini - Area Est

Dott. Stefano Renato De Donato

*(documento firmato digitalmente)*

## **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione dell'area demaniale intestata alla società Riviera Golf Resort S.r.l. (C.F./P.IVA 01945950408), con sede legale nel Comune di Rimini (RN) - **Codice pratica RN03T0024**.

### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area del demanio idrico posta in sponda destra del Torrente Conca in Comune di San Giovanni in Marignano (RN) catastalmente individuata al N.C.T. al foglio 8 antistante la particella 101 e al foglio 3 antistante le particelle 1174-1173-1154, ad uso:

- impianto golfistico per una superficie di 34.793,00 m<sup>2</sup>;
- manufatto di scarico (con tubazione in PEAD di diametro 400 mm e lunghezza in area demaniale di 23 m) convogliante la fognatura bianca proveniente dalle opere di urbanizzazione e pluviali dei fabbricati del centro golfistico;
- condotta di scarico (con tubo in pvc del diametro di mm 200 e lunghezza 82 m) del troppo pieno proveniente dal lago naturale ;
- difesa in massi ciclopici di cava a protezione del tratto di sponda destra immediatamente a valle della controbriglia, per un tratto di circa ml. 20.

Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Articolo 2**

#### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data del 01/01/2024 e avrà durata sino al **31/12/2035**.

### **Articolo 3**

#### **CANONE, CAUZIONE E SPESE**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento

dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€. 3.725,60** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
3. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad **€. 14.916,50**.
5. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

#### **Articolo 4**

##### **PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE**

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione

di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.

2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

#### **Articolo 5**

#### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni

- cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
  5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
  6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
  7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

## **Articolo 6**

### **PRESCRIZIONI SPECIFICHE**

**A)** L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "**Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica**" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;

**B)** La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con nota Prot. 27/12/2023.91111, registrata al protocollo Arpae PG/2023/219719, di seguito ed integralmente riportate:

#### CONDIZIONI GENERALI:

1. L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà di chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.



2. il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;
3. nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'ARSTePC;
4. il soggetto richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di USTPC-RN, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

#### DURATA

1. la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;

#### CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

1. al di fuori di quanto espressamente autorizzato è vietato apportare modifiche plano-altimetriche alle aree pertinenziali del corso d'acqua ed alle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato;
2. al di fuori di quanto espressamente autorizzato nelle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PGRA è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e comunque ogni altra opera e/o trasformazione che comporti una riduzione della capacità di invaso e/o un incremento delle condizioni di rischio idraulico;
3. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo e dalle fasce pertinenziali;

4. il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle norme di polizia idraulica di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. 523/1904;
5. il soggetto richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione e alla conservazione dell'area demaniale concessa, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica nel rispetto delle norme di polizia idraulica e delle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell'avifauna;
6. si intendono, nell'ambito delle aree concesse, autorizzati senza preventiva comunicazione i soli lavori di taglio della vegetazione arbustiva spontanea e di raccolta di vegetazione senescente e/o caduta;
7. l'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;
8. in corrispondenza dello scarico dovrà essere inserita/alloggiata una apposita valvola di non ritorno (tipo a "clapet") per evitare rigurgiti indesiderati sulle condotte, e messa in opera una difesa/rivestimento in pietrame a protezione delle sponde da eventuali fenomeni erosivi delle sponde e/o scalzamenti;
9. nella fascia di metri 10 dall'alveo/ciglio di sponda è vietata l'utilizzazione agricola a norma di PTCP (art.2.3, 2.4) e come prescritto da Cap.5 della "Direttiva per gli interventi di manutenzione e sistemazione degli alvei, delle aree di naturale espansione delle acque, delle fasce ripariali e del terreno secondo criteri di bassa artificialità e tecniche d'ingegneria naturalistica" del PAI; l'eventuale taglio di vegetazione nella fascia di rispetto dovrà essere preventivamente richiesto ed autorizzato;
10. dovrà essere salvaguardata l'area "boscata" che è presente lungo il corso d'acqua e pertanto l'area che viene richiesta in concessione deve essere delimitata tramite fossi di scolo di adeguate dimensioni;

## SICUREZZA

1. l'autorizzazione idraulica/nulla osta idraulico non rappresentano garanzia di sicurezza, pertanto, è ad esclusivo carico del soggetto richiedente garantire la sicurezza, sia per la conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate che per il successivo uso delle opere stesse e dell'area demaniale concessa; il richiedente è consapevole che l'uso di aree e/o la realizzazione di interventi in zone a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso delle aree e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. USTPC-RN non è, pertanto, responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, a mero titolo esemplificativo, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali;
2. USTPC-RN non assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;
3. compete, esclusivamente, al soggetto richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dal P.G.R.A., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica e provvedendo ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso dal sistema di allertamento della regione Emilia-Romagna e reperibile presso il portale ufficiale <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone.

### **Articolo 7**

#### **RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

#### **Articolo 8**

### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Articolo 9**

### **DECADENZA CONCESSIONI**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi.

#### **Articolo 10**

### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire,

prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

## **Articolo 11**

### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**